

REGOLAMENTO INTERNO

E

REGOLAMENTO ORGANICO

SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

(ART. 35 D.P.R. 5 APRILE 1950 N. 221)

Libro I
Titolo I
DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Capo I
Adunanze ordinarie e straordinarie

Sezione 1° -- Composizione, attribuzioni e convocazioni

Art.1. – Il Consiglio Nazionale è composto dalla Presidente dei Collegi provinciali, le quali ne fanno parte di diritto dal momento della proclamazione della loro elezione sino alla nomina delle nuove elette.

In Caso di assenza o di impedimento sono sostituite dalle rispettive Vice Presidenti.

Alle adunanze del Consiglio Nazionale intervengono le componenti del Comitato Centrale, anche se non rivestono la qualifica di membri del Consiglio; ma, in tal caso, esse pur avendo facoltà di interloquire nelle discussioni, non hanno diritto di voto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio le amministratecriche non hanno voto; pertanto i Collegi le cui Presidenti fanno parte del Comitato Centrale o del Collegio dei Revisori dei Conti saranno rappresentati nelle votazioni relative al bilancio dalle Vice Presidenti o da altra Presidente di Collegio debitamente delegata.

In caso di assenza o di impedimento della Presidente o Vice Presidente può assistere alle sedute del Consiglio Nazionale, in qualità di osservatore e senza diritto di voto, una Consiglieria del Collegio munita di apposita delega.

Art.2. – Spetta al Consiglio Nazionale:

- a.* Eleggere le componenti del Comitato Centrale e del Collegio dei revisori dei conti;
- b.* Approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Federazione, su proposta del Comitato Centrale;
- c.* Autorizzare le spese non contemplate nel bilancio preventivo, alle quali non possa farsi fronte con il fondo per le spese impreviste;
- d.* Stabilire, su proposta del Comitato Centrale, il contributo annuo che ciascun Collegio deve versare in rapporto al numero delle proprie iscritte per le spese di funzionamento della Federazione;
- e.* Approvare il regolamento interno della Federazione e le successive modificazioni;
- f.* Fornire direttive di massima al Comitato Centrale per l'assolvimento delle attribuzioni istituzionali;
- g.* Esaminare ed approvare gli accordi raggiunti dal Comitato Centrale con Enti a carattere Nazionale, prima della loro stipulazione, al fine di renderli esecutivi in tutte le province della Repubblica salvo le eventuali deleghe per accordi a carattere provinciale preventivamente conferite dal Comitato Centrale.

Art. 3. – Ogni anno, nel mese di Febbraio (1) il Consiglio Nazionale si riunisce in adunanza ordinaria per procedere all'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente, sulla base della relazione del Comitato Centrale e di quella del Collegio dei Revisori dei conti.

Il Consiglio Nazionale torna, poi, a riunirsi nel mese di Novembre di ogni anno per approvare, su proposta del Comitato Centrale, il bilancio preventivo dell'anno successivo.

In quest'ultima adunanza determina, ove ne venga avanzata proposta dal Comitato Central, il contributo annuo che ciascun Collegio deve versare, in rapporto al numero delle iscritte, per le spese di funzionamento della Federazione.

In mancanza di delegazione su questo argomento, si intende confermato il contributo nella misura versata l'anno precedente.

Art. 4. – Nel corso dell'anno il Consiglio Nazionale si riunisce in adunanza straordinaria ogni qualvolta si renda necessario per l'esplicazione dei compiti di cui all'art.2.

Art. 5. – La convocazione del Consiglio Nazionale è disposta per deliberazione della Presidente della Federazione o del Comitato Centrale, ovvero su richiesta sottoscritta da un numero di componenti che rappresenti almeno un sesto dei componenti del Consiglio Nazionale.

In quest'ultimo caso, coloro che richiedono la convocazione sono tenute a presentare gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta.

La presidente cura la trasmissione dell'avviso che va spedito con lettera raccomandata almeno venti giorni prima della data di riunione, quando si tratti di adunanza elettorali o ordinarie (2).

Per le adunanze straordinari è prevista anche la convocazione di urgenza

Nel caso di convocazione a richiesta di componenti del Consiglio Nazionale, la Presidente è tenuta ad indirla ed a fissarla entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 6. – Nell'avviso di convocazione devono essere chiaramente indicati l'ora, il giorno, il mese, l'anno e il luogo della adunanza, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dei lavori.

Fra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo di almeno un giorno (4).

Art. 7. – Ciascun componente del Consiglio Nazionale ha facoltà, nelle 24 ore precedenti la riunione di prendere visione presso gli uffici della Federazione degli atti relativi agli argomenti inclusi nell'ordine del giorno o dei quali sia stata chiesta l'inclusione entro gli stessi termini (5) .

Sezione 2° -- *Adunanza*

Art. 8 – Le adunanze del Consiglio Nazionale sono presiedute dalla Presidente della Federazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla Vice Presidente (6).

(1) Cfr. art. 26 Reg. 1950 n.221.

(2) Cfr. art. 14 Reg. 1950 n.221.

(4) Cfr. art. 24 Reg. 1950 n.221.

(5) Cfr. art. 278 T.U. 1924

(6) Cfr. Art. 12 D.L. 1946 n.233. Reg. 1950 n.221.

Disimpegna le funzioni di Segretaria la Segretaria della Federazione (1).

Art. 9. – Le componenti del Consiglio Nazionale possono farsi rappresentare per delega nelle adunanze (2).

La delega va posta in calce all'avviso di convocazione e può essere rilasciata solo in favore di una Presidente di altro Collegio o di una Vice Presidente, quando questa ultima intervenga all'adunanza per assenza o impedimento della propria Presidente.

LA delega va firmata dalla Presidente del Collegio che la concede o, in caso di assenza o di impedimento, dalla Vice Presidente.

Nessuna componente del Consiglio Nazionale può essere investita di più di una delega (4).

La Vice Presidente del Collegio può partecipare all'adunanza elettorale del Consiglio Nazionale, in sostituzione della Presidente, in caso di assenza o di impedimento di costei, indell'art. 2 ultimo comma, del **DLCPS** n. 233/1946

Art. 10. – L'adunanza del Consiglio Nazionale in prima convocazione è valida quando intervenga un numero di componenti che rappresenti almeno un quarto dei componenti il Consiglio Nazionale stesso.

LE adunanze in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero delle intervenute, purché non inferiore a quello delle componenti il Comitato Centrale.

Art. 11. – Le adunanze del Consiglio Nazionale non sono pubbliche(5).

La presidente, avvalendosi della collaborazione della Segretari, predispone le misure idonee ad assicurare che nell'aula della riunione abbiano accesso unicamente le componenti del Comitato Centrale e del Consiglio Nazionale.

La Presidente può, in oltre consentire l'accesso e la permanenza in aula di funzionari e di tecnici della Federazione quando la loro presenza sia giudicata utile per fornire elementi di informazione o per collaborare alla redazione del resoconto della discussione.

In nessun caso, però queste persone estranee al Consiglio Nazionale possono interloquire.

E' riservata alla Presidente, sentito il Comitato Centrale, la facoltà di formulare inviti in delega in casi particolari.

Art. 12. – I presenti al Consiglio su invito della Presidente debbono allontanarsi quando siano in discussione questioni concernenti personale.

Art. 13. – La Presidente dirige i lavori dell'adunanza, regola la discussione, mantiene l'ordine e fa osservare le leggi e i regolamenti.

All'uopo assicura la facoltà di parlare, concede la parola, modera la discussione, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne annunzia il risultato.

Ha facoltà di richiamare all'ordine le componenti che turbino il regolare svolgimento dei lavori e, nei casi più gravi, di proporle al Consiglio Nazionale l'allontanamento dall'aula.

Ha facoltà di sospendere o di sciogliere l'adunanza per gravi motivi; in tal caso il verbale va inviato anche al Ministero della Sanità.

Art. 14. – All'ora fissata la Presidente dichiara aperta la seduta e, come primo atto, verifica se si sia raggiunto il numero legale richiesto per la validità dell'adunanza.

(1) Cfr. art. 30 Reg. 1950 n. 221

(2) (4) Cfr. art. 24 Reg. 1950 n. 221

(5) Cfr. art. 275 T.U. 1934

Trascorso il termine di un'ora da quella fissata per la convocazione, la Presidente, qualora non sia stato raggiunto il numero legale, dichiara chiusa la seduta, fa redigere il relativo verbale e rinvia l'adunanza alla data fissata per la seconda convocazione.

Art.15. – Constatata la validità dell'adunanza, la Presidente sottopone ad approvazione il processo verbale della seduta precedente.

Il verbale delle sedute del Consiglio Nazionale riporta, la relazione della Presidenza e gli eventuali correlatori, gli ordini del giorno regolarmente presentati, approvati o meno e le mozioni conclusive.

Quando sul processo verbale non vi siano osservazioni, esso si intende approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata e seduta.

Art. 16. – Dopo l'approvazione del verbale della seduta precedente, la Presidente dà notizia delle eventuali variazioni dell'ordine del giorno.

Per ogni argomento dell'ordine del giorno la Presidente fa una relazione introduttiva e fissa uno schema eventualmente predisposto in base al parere del Comitato Centrale sul quale indirizzare la discussione.

Poi, nell'intento di garantire una conclusione serena, pacata e soprattutto responsabile dei lavori dell'adunanza, prende nota del numero degli interventi, delimita il tempo necessario alla esposizione degli stessi, al fine di dare all'assemblea un congruo margine di tempo per la formulazione, presentazione e discussione di eventuali ordini del giorno.

Art. 17. – La discussione degli argomenti all'ordine del giorno va effettuata con ordine.

Nessuno può parlare senza il permesso della Presidente.

L'ordine degli interventi si determina di norma in base alla priorità delle richieste; hanno però, la precedenza le mozioni d'ordine.

Art. 18. – Coloro che intervengono nella discussione sono tenuti ad attenersi all'argomento in trattazione.

In caso di divagazioni la Presidente richiama la oratrice alla questione e, se dopo due richiami costei seguita a dilungarsi, ha facoltà di interdire la parola.

Art, 19. – Se una componente del Consiglio Nazionale turba col suo contegno la libertà della discussione e l'ordine dell'adunanza, la Presidente la richiama all'ordine.

Dopo un secondo richiamo, ovvero – nei casi più gravi – anche indipendentemente da un precedente richiamo, la Presidente può proporre l'allontanamento dall'aula. Sulla proposta delibera del Consiglio Nazionale.

Art. 20. – Ogni componente del Consiglio Nazionale, da sola o in associazione con altre, ha facoltà di proporre interrogazioni, mozioni d'ordine, ordini del giorno e mozioni conclusive.

Le interrogazioni hanno lo scopo di ottenere informazioni sull'argomento in discussione. Ad esse risponde la Presidente o, per sua delega, una componente del Comitato Centrale.

Di norma alle interrogazioni vien data immediatamente risposta nel corso della seduta; può tuttavia la Presidente riservarsi di rispondere in altra seduta quando la natura dell'interrogazione ne comporti di necessità il rinvio.

Le mozioni d'ordine hanno lo scopo di sollevare questioni pregiudiziali intese a modificare o a rinviare il corso della discussione. Esse vanno, pertanto, svolte e decise con precedenza su ogni altro argomento.

Sulle stesse la discussione prima della votazione, è limitata a due interventi, uno a favore e uno contro.

Le mozioni conclusive devono vertere esclusivamente sull'argomento in discussione.

Gli ordini del giorno servono per introdurre in discussione nuovi argomenti da comprendere nelle varie eventuali.

Art. 21. – Coloro che intendono interloquire sugli argomenti posti all'ordine del giorno devono darne comunicazione alla Segretaria.

La Presidente, tenuto conto del tempo a disposizione e del numero delle iscritte a parlare, determina e rende nota la durata massima di ogni intervento, curando poi che ciascuna oratrice non si dilunghi oltre il tempo assegnato.

Chiusa la discussione, è data facoltà di proporre e successivamente illustrare mozioni conclusive attinenti agli argomenti discussi.

Tra le mozioni conclusive presentate la Presidente sceglie quelle da porre in votazione proponendo, se del caso, la fusione di alcune di esse; dà lettura dei testi prescelti e li pone in discussione per le eventuali modifiche ed emendamenti (che vanno votati con precedenza), chiude la discussione, specifica le modalità di voto, apre la votazione.

Sezione 3° -- *Votazioni*

Art. 22 – La votazione avviene partitamente per ogni argomento all'ordine del giorno e comunque messo in discussione e per le eventuali mozioni conclusive ad esso inerenti.

Ogni componente del Consiglio Nazionale dispone di voto.

Le votazioni in seno al Consiglio Nazionale si effettuano a scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta (1), salvo che il Consiglio approvi la proposta per acclamazione.

Si deve votare a scrutinio segreto quando si tratti di deliberazioni concernenti persone (2).

Gli altri voti si danno per alzata e seduta, a meno che chiedano l'appello nominale almeno un sesto delle componenti al momento rappresentante in Consiglio, ovvero chiedano la votazione a scrutinio segreto almeno un quarto delle componenti del Consiglio Nazionale.

La domanda di votazione per appello nominale o a scrutinio segreto deve essere formulata al momento in cui la Presidente, chiusa la discussione, dichiara che si deve passare ai voti.

Nel corso di diverse domande, quella di votazione a scrutinio segreto prevale sulla domanda di votazione per appello nominale.

(1) Cfr. art. 25 Reg 1950 n. 221

(2) Cfr. art. 276 T.U. 1934

Art. 23. – Le operazioni di scrutinio sono effettuate dalla Segretaria, che viene assistita dalle due componenti del Consiglio Nazionale più anziane di età presenti, le quali assumono le funzioni di scrutinatrici.

Art. 24. – Per lo scrutinio segreto la Presidente fa apparecchiare l'urna; spiega il significato del voto; incarica le due componenti del Consiglio Nazionale più anziane di età di fungere da scrutinatrici; ordina la chiamata.

Ad ogni votazione vengono consegnate tante schede, quanti sono i voti di cui dispone in base alle deleghe (non più di una): dette schede, riempite col <<si>> o col <<no>>, sono poi deposte nell'urna.

Terminate le operazioni di scrutinio la Presidente ne proclama il risultato.

Art. 25. – Per l'appello nominale la Presidente indica il significato del <<si>> e del <<no>> ed estrae a sorte il nome di una provincia.

L'appello nominale comincia in ordine alfabetico dal Collegio che ha sede in quella provincia.

La Segretaria coadiuvata dalle scrutinatrici tiene nota dei voti; la Presidente ne proclama il risultato.

La votante ha facoltà di esprimere dichiarazioni del suo voto e richiedere che sia inserita a verbale con le modalità previste dall'art 15.

Art. 26. – Il voto per alzata e seduta è soggetto a riprova, se c'è chi la richiede prima della proclamazione.

La Presidente, coadiuvata dalla Segretaria e dalle scrutinatrici, decide del risultato della prova e della riprova, che possono ripetersi; se rimane ancora dubbio si procede per appello nominale.

Art. 27. – Cominciata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto se non per dichiarazione di voto in caso di votazione palese.

Art. 28. – Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti espressi di presenza o per delega nell'adunanza al momento della votazione (1).

Le estensione si computano per determinare la maggioranza dei votanti; in caso di scrutinio segreto, si computano, per il detto fine, le schede bianche e quelle illeggibili o comunque non valide (2)

A parità di voti prevale il voto della Presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta (3).

Sezione 4° -- *Processi Verbali*

Art. 29. – I processi verbali delle deliberazioni del Consiglio Nazionale sono stesi sotto la personale responsabilità della Presidente e della Segretaria

(1) Cfr. art. 25 Reg 1950 n. 221

(2) Cfr. art. 25 Reg 1950 n.221 e 276 T.U. 1934

(3) Cfr. Art. 25 Reg 1950 n.221 e 275 T.U. 1934

Capo II

Adunanze elettorali

Sezione 1° -- *Disposizioni generali*

Art. 30. – L'anno successivo alla elezione delle Presidenti dei Collegi Provinciali, non oltre il mese di Marzo, va convocato il Consiglio Nazionale per la elezione del Comitato Centrale (1) e del Collegio dei revisori dei conti.

Art.31. – Sono eleggibili a componenti del Comitato Centrale e del Collegio dei revisori dei conti le iscritte ad un albo provinciale delle Ostetriche (2), comprese coloro che facevano parte dei suddetti organi uscenti (3).

Non sono eleggibili a componenti del Comitato Centrale e del Collegio dei revisori dei conti coloro che abbiano subito provvedimenti disciplinari da parte dei competenti Organi di categoria e che siano passati in giudicato.

Non è compatibile con la carica di componenti del Comitato Centrale:

- a. Chi intrattiene un rapporto di lavoro con la Federazione o con un Collegio Provinciale;
- b. La parentela fino al 2° grado con altra componente del Comitato Centrale.

In caso di mancate dimissioni spontanee di una delle componenti incompatibili, l'incompatibilità riguarda il membro che ha ottenuto il minor numero di voti o, a parità di voti, il meno anziano.

Le condizioni previste come causa di incapacità o di incompatibilità per un determinato ufficio impediscono la nomina all'ufficio stesso, se preesistono, e ne determinano la decadenza ove sopravvengano.

Art.32. – La votazione per elezione del Comitato Centrale e del Collegio dei revisori dei conti si svolge in tre giorni consecutivi, di cui uno festivo, a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto. (4)

Ogni componente del Consiglio Nazionale dispone di tanti voti quanti sono ad esse attribuita dalla legge.

Art.33. – La votazione si effettua a mezzo di scheda in bianco, munite del timbro della Federazione, che vengono riempite con i nomi dei membri da eleggere, nel numero previsto dalla legge per il Comitato Centrale ed in numero di quattro (tre effettivi e uno supplente) per il Collegio dei revisori dei conti (5).

Per le elezioni dei suddetti due organi può farsi uso di schede distinte.

Le schede vanno poi racchiuse in apposita busta, anch'essa contrassegnata con il timbro della Federazione.

Art.34. – La convocazione del Consiglio Nazionale per l'Assemblea elettiva viene fatta a cura della Presidente della Federazione e si effettua con lettera raccomandata da inviarsi a ciascuna componente almeno venti giorni prima della votazione.

Nell'avviso di convocazione si devono indicare le componenti del Comitato Centrale uscente, i giorni delle votazioni, nonché, per ciascun giorno, l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni (6).

(1) Cfr. art. 26 Reg. 1950 n.221, in relazione art. 7 DPR 1360 del 1959

(2) Cfr. art. 13 D.L. 1946 n.233, in relazione a legge 1027 del 1957.

(3) Cfr. art. 16 Reg. 1950 n.221, in relazione art. 3 DPR 1360 del 1959

(4) Cfr. art. 13 D.L. 1946 n.233, in relazione a legge 1027 del 1957

(5) Cfr. art. 16 Reg. 1950 n.221, in relazione all'art. 3 del DPR n.1360 del 1959

(6) Cfr. art. 14 Reg. 1950 n. 221, in relazione all'art. 1 del DPR n. 1360 del 1959.

Gli orari suddetti vanno stabiliti in maniera da consentire con l'ordinato svolgimento delle operazioni e la possibilità alle votanti di esercitare con l'esattezza e la ponderazione necessaria il loro diritto di voto.

Sezione 2° -- Adempimenti preliminari alle votazioni e costituzione dell'Ufficio Elettorale.

Art.35. – La Presidente della Federazione provvede affinché sin dal giorno precedente le elezioni, sia disposta la sala dove queste vanno tenute con la installazione di apposite cabine e con la predisposizione di tutto il materiale occorrente.

Il tavolo dell'ufficio elettorale deve essere collocato in modo che le elettrici possano girare intorno dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti.

Art.36. – Nel primo giorno delle elezioni, quale primo adempimento, si fa luogo alla costituzione dell'ufficio elettorale, che deve essere composto dalla Presidente, da due scrutinatrici e dalla Segretaria.

Assume le funzioni di Presidente la Presidente della Federazione o, in caso di sua assenza o impedimento, la Vice Presidente. Ove anche la Vice Presidente fosse assente o impedita, assume la presidenza il membro del Comitato Centrale più anziano di età fra i presenti all'adunanza.

Sono chiamate a fungere da scrutinatrici le due elettrici più anziane di età presenti all'adunanza e non appartenenti al Comitato Centrale.

La scrutinatrice più anziana di età assume la Vice Presidenza dell'Ufficio elettorale, coadiuva con la Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento (1).

E' chiamata a disimpegnare le funzioni di segretaria l'elettrice più giovane presente all'adunanza e non appartenente al Comitato Centrale (2).

Art.37. – La Presidente dell'Ufficio elettorale, o chi ne fa le veci, è incaricata della polizia dell'adunanza e deve disporre che le elettrici che hanno votato escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione (3).

Ella, dopo aver udito il parere delle scrutinatrici, decide sopra i reclami e le irregolarità interne alle operazioni elettorali, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proposte ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lei adottate(4).

Art.38. – Almeno tre componenti dell'ufficio, tra cui la Presidente o la Vice Presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali (5).

Art.39. – Costituito l'Ufficio elettorale, la Presidente fa constatare alle componenti di esso l'arredamento della sala di votazione, si assicura che sia stato predisposto un elenco in duplice copia delle eventuali diritto al voto, con l'indicazione del numero dei voti spettanti a ciascuna. Dispone poi che, a cura delle scrutinatrici, sia provveduto l'autenticazione delle schede occorrenti per la votazione, e delle relative buste, tenuto conto del numero di voti che possono essere espressi dalle elettrici.

(1) Cfr. art. 23 DPR 203 del 1951

(2) Cfr. art. 14 D.L. 1950 n.221, in relazione all'art. 2 DPR n. 1360 del 1959

(3) Cfr. art. 40 DPR n. 203 del 1951

(4) Cfr. art. 2 D.L. 1946 n.233, in relazione a legge 1027 del 1957

(5) Cfr. art. 24 DPR n.203 del 1951

L'autenticazione delle schede e delle buste si effettua mediante apposizione del timbro della Federazione (6).

Le schede e le buste così predisposte sono custodite in un'urna o in apposita scatola.

Altra urna deve essere a disposizione dell'ufficio per ricevere le schede dopo l'espressione del voto.

Ambedue le urne o la scatola vanno utilizzate solo dopo che la Presidente avrà fatto controllare ai presenti che sono vuote.

Art.40. – Esaurite le operazioni preliminari, la Presidente dell'Ufficio, qualunque sia il numero delle presenti, dichiara aperta la votazione, alla quale le elettrici sono ammesse nell'ordine di presentazione(7).

Sono ammesse a votare le elettrici che esibiscono la tessera d'iscrizione ad un Collegio di Ostetriche, oppure altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché munito di fotografia(8).

Si prescinde dalla esibizione del documento d'identità quando l'elettrice sia personalmente conosciuta da una componente dell'ufficio elettorale(9).

Sezione 3° -- *Votazioni*

Art.41. – Identificata l'elettrice ed accertata la sua inclusione nell'apposita lista, la Presidente o chi ne fa le veci le consegna tante schede in bianco e tante buste, contrassegnate dal timbro della Federazione, quanti sono i voti che ella può esprimere; contemporaneamente le consegna una matita copiativa, che dovrà poi essere restituita all'ufficio insieme alle buste contenenti i voti espressi.

Art.42. – Ove la scheda e la busta consegnante all'elettrice subiscono, durante l'espressione di voto, alterazioni tali da presentare pericolo di annullamento in sede di scrutinio, l'elettrice può chiederne alla Presidente la sostituzione; del che va fatta menzione nel verbale.

Art.43. – L'espressione del voto deve essere compiuta personalmente dall'elettrice nell'apposita cabina (1); la scheda riempita deve essere poi racchiusa nell'apposita busta.

Le elettrici le quali, per impedimento fisico evidente o riconosciuto dall'ufficio, si trovino nella impossibilità di esprimere il voto, sono ammesse dalla Presidente a farlo esprimere da un'elettrice di fiducia e in loro presenza(2). Della circostanza va fatta menzione nel verbale, al quale va allegato il certificato medico eventualmente esibito(3).

Il voto si esprime scrivendo con matita copiativa, nelle apposite righe, il nome e cognome delle candidate prescelte. E' valido il voto espresso col solo cognome quando nessun'altra ostetrica, avente quel cognome, risulti iscritta negli Albi provinciali delle ostetriche.

Nel caso di ostetriche che abbiano lo stesso nome e cognome la designazione va effettuato aggiungendo a tali indicazioni quella dell'anno di nascita o dell'Albo di

(7) (8) (9) Cfr. Art. 41 D.P.R. n.203 del 1951

(1) Cfr. Art.39 e 43 D.P.R. n. 203 del 1951

(2) (3) Cfr. art 39 D.P.R. n.203 del 1951

Art.44. – Effettuata in cabina l'espressione del voto, l'elettrice consegna chiusa la busta contenente la scheda alla Presidente, la quale la depone nell'apposita urna e cura che sia presa nota della intervenuta espressione del voto sulla lista delle elettrici.

L'elettrice che dispone di più voti consegna tante buste contenenti schede quanti sono i voti a lei attribuiti.

Art.45. – Decorsa l'ora prevista come termine per la votazione del primo giorno, la Presidente dichiara chiusa la votazione.

Provvede, quindi, alla chiusura delle urne e procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiersi nel giorno successivo. Cura che alle urne ed al plico siano apposti i sigilli o, quanto meno, siano incollare due strisce di carta recanti il timbro della Federazione e la firma della Presidente, nonché quella delle altre componenti l'ufficio elettorale e di qualsiasi altra elettrici che voglia sottoscrivere.

Conseguentemente la Presidente rinvia la votazione all'ora stabilita del giorno successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi.

Alla ripresa delle operazioni la Presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e del plico, dichiara la riaperta la votazione.

Per l'ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la stessa procedura.

Delle operazioni compiute si redige, giorno per giorno, apposito verbale in duplice esemplare, che deve recare in ciascun foglio la firma di tutte le componenti dell'ufficio elettorale ed il bollo della Federazione. Detti verbali possono anche non essere compilati sul normale registro dei verbali delle adunanze del Consiglio Nazionale, ma vanno poi su di esso fedelmente trascritti.

La chiusura delle operazioni di voto nei giorni prestabiliti può essere protratta oltre l'orario fissato dall'avviso di convocazione solo per dar tempo di votare a coloro che si siano presentate in sala entro l'orario stesso.

Sezione 4° -- *Scrutinio*

Art.46. – Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, la Presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio assistita dalle scrutatrici e dalla Segretaria.

Tuttavia l'inizio delle operazioni di scrutinio può essere rinviato, per deliberazione della Presidente, al giorno successivo, nel qual caso si provvede a tutti quegli adempimenti cautelativi di cui all'articolo precedente.

Alle operazioni di scrutinio hanno facoltà di assistere le elettrici che ne facciano richiesta, le quali hanno diritto di chiedere in visione le schede estratte dall'urna.

Art.47. – Come primo atto delle operazioni di scrutinio l'ufficio accerta la validità delle elezioni espletate, contando il numero delle schede elettorali contenute nelle urne, che deve corrispondere al numero dei voti espresso dalle elettrici, secondo quanto risulta dall'apposito elenco.

L'elezione in prima convocazione è valida quando siano stati espressi almeno un terzo dei voti di cui dispongono le componenti del Consiglio Nazionale nel loro complesso;

in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti purché non inferiori al decimo di quelli di cui dispongono le componenti del Consiglio nel loro complesso e, comunque, al doppio delle componenti del Comitato Centrale.

Art.48. – Sono nulle le schede:

1. – che non siano quelle predisposte dall'ufficio elettorale;
2. – nelle quali l'elettrice si è fatta riconoscere ed ha scritto altre indicazioni oltre quelle delle ostetriche votate;
3. – che portano o contengono segni che possano ritenersi destinati a far riconoscere la votante e che siano a lei attribuibili;
4. – nelle quali l'elettrice ha espresso il suo voto per un numero di candidate superiore a quello per cui ha diritto di votare.

La nullità della schede determina a nullità di tutti i voti in essa espressi; la nullità di un voto di preferenza non invalida, invece, la validità delle altre preferenze.

In caso di dubbio va riconosciuto come valido il voto quando sia possibile desumere con certezza la volontà dell'elettrice.

Art.49. – Si considerano schede bianche quelle che, pur munite di timbro della Federazione, non portano alcuna espressione di suffragio, né segni o tracce di scrittura.

Art.50. – Durante lo scrutinio ogni elettrice può avanzare contestazioni, a voce o per iscritto, nei riguardi delle operazioni o della validità di schede.

Di tali contestazioni viene fatta esatta menzione nel verbale, indicando le decisioni su di esse adottate dalla Presidente.

Art.51. – LE schede nulle, quelle bianche e quelle contestate sono vidimate dalla Presidente e dalle scrutinatrici ed, alla fine dello scrutinio, sono conservate in piego suggellato sul quale l'una e le altre pongono la firma(1).

Sezione 5° -- Proclamazione delle elette ed adempimenti successivi

Art.52. – Ultimato lo scrutinio dei voti, la Presidente proclama immediatamente il risultato e fa bruciare le schede valide, mentre quelle nulle, quelle bianche e quelle contestate vengono conservate in piego suggellato(2).

A parità di voto è proclamata eletta la candidata che ha maggiore anzianità di iscrizione all'Albo ed in caso di parità la più anziana di età.

La proclamazione delle elette viene fatta dalla Presidente della assemblea mediante lettura ad alta voce del nome e cognome delle elette, dei voti da ciascuna ottenuti. Del numero delle votanti, e con le altre indicazioni atte a comprovare che le elette hanno ottenuto la maggioranza relativa di voti e siano state osservate le disposizioni del 2° comma dell'articolo 3 del Regolamento 5 Aprile 1950 n. 221, per la proclamazione della più anziana in caso di parità dei voti.

Chiusa con la proclamazione delle elette l'operazione elettorale cessa ogni potere del seggio elettorale.

Infine la Presidente notifica immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i risultati delle elezioni alle elette ed alle Autorità ed Enti indicati nell'art.2 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 Aprile 1950, n. 221(4).

Art.53. – Se le componenti del Comitato Centrale, nel corso del triennio per cui esso è eletto, siano ridotte, per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive secondo le norme dei precedenti articoli.

Le componenti elette in sostituzione di quelle cessare durano in carica sino alla scadenza del predetto triennio.

Le disposizioni dei precedenti comma si applicano anche nei casi di cessazione dell'intero Comitato Centrale.

Art.54. – Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni iscritta agli albi può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione Centrale per gli Esercenti le professioni sanitarie.

In caso di annullamento delle elezioni, queste debbono essere nuovamente espletate sotto la direzione del precedente Comitato Centrale.

Art.55. – Nel termine di otto giorni dall'avvenuta elezione, il nuovo Comitato Centrale si riunisce, su convocazione della componente più anziana di età, per procedere alla nomina della Presidente, della Vice Presidente, della Tesoriera e della Segretaria.

Per ciascuna delle cariche si procede ad elezione separata, che si effettua a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti.

Se dopo due votazioni nessuna candidata ha ottenuto la maggioranza assoluta si procede ad una votazione di ballottaggio fra le due candidate che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed è proclamata eletta quella che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Quando nessuna candidata abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede ad una nuova votazione, qualunque sia il numero delle votanti.

Ove nessuna ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, ed è proclamata eletta chi ha conseguito maggior numero di voti.

4. Cfr. art. 20 Re. 1950 n.221

Titolo II

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Capo I

Attribuzione ed organi interni

Art.56. – Al consiglio direttivo spettano le seguenti attribuzioni:

1. Vigilare, sul piano interprovinciale, alla conservazione del decoro e dell'indipendenza della professione.
2. Promuovere e favorire, sul piano interprovinciale e regionale tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale delle iscritte.
3. Designare le rappresentanti della collegio presso commissioni, enti o organizzazioni di carattere interprovinciale o regionale.
La designazione obbliga la designata a partecipare con assiduità e diligenza alle riunioni tenute presso la commissione, l'ente o l'organizzazione, del quale è chiamata a far parte ed a riferire al Consiglio Direttivo, anche con relazione scritta, sull'oggetto delle riunioni alle quali partecipa.
4. Dare il proprio concorso alle Autorità centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare gli iscritti al collegio, avanzando d'iniziativa proposte e fornendo, a richiesta, pareri.
5. Dare direttive di massima per la soluzione delle controversie di cui all' art 3 lett. G, del D.L. 13 Settembre 1946, n. 233.
Per quanto concerne le controversie fra sanitario e personale o Enti, le direttive di massima che il Consiglio Direttivo andrà ad emanare dovranno essere ispirate alle finalità di garantire la libertà di lavoro di tutte le Ostetriche iscritte all' albo, la libera scelta effettiva dell' Ostetrica da parte della paziente, il decoro e l'indipendenza della professione.
6. Predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Collegio, sulla scorta dei dati forniti dalla Tesoriera, e proporre agli iscritti la misura del contributo annuo che ciascun iscritto deve versare al Collegio per il suo funzionamento.
7. Esercitare il potere disciplinare nei confronti delle iscritte al Collegio
Nell'esercizio di detto potere il Consiglio direttivo osserva le norme procedurali previste nel Capo IV del Regolamento approvato con D.P.R 5 aprile 1950, n. 221.

Art.57. – Oltre a disimpegnare le attribuzioni di cui all'articolo precedente, il Comitato Centrale fissa le direttive di massima per il funzionamento degli Uffici della Federazione, delibera le spese in attuazione del bilancio di previsione, gli eventuali storni che si rendessero necessari dall'apposito capitolo per le spese impreviste.

Tuttavia le spese di importo non superiore a € 350 che rientrino nelle previsioni di bilancio, sono disposte con deliberazione della Presidente. Le spese urgenti di importo non

superiore a € 500 possono essere deliberate dalla Presidente, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo

Art.58. – Il Consiglio Direttivo delibera la concessione di una congrua anticipazione per l'istituzione di un apposito fondo economato per le minute spese che sono disposte dalla Presidente.

Il reintegro di tale fondo è effettuato quando necessario con apposita delibera dello stesso Consiglio Direttivo

Art.59. – La Presidente ha la rappresentanza del Collegio di cui convoca e presiede l'Assemblea delle iscritte ed il Consiglio Direttivo; cura l'esecuzione delle deliberazioni dei suddetti organi e dirige l'attività degli uffici (1), coadiuvata dalla Segretaria.

Conseguentemente sta in giudizio, sia come attore, sia come convenuto e stipula i contratti in ottemperanza all' Art. 16 D.L. 14 marzo 2013 n.33 della legge sulla trasparenza, per conto della Collegio, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

La Vice Presidente la sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lei eventualmente delegate dalla Presidente.

Art.60. – La Segretaria coadiuva la Presidente nel dirigere l'attività degli Uffici, sorvegliandone il regolare andamento, di cui risponde nei confronti della Presidenza stessa e del Consiglio Direttivo.

Disimpegna le funzioni di Segretaria nelle adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee e cura la compilazione dei relativi verbali; assicura la regolare tenuta dei registri delle deliberazioni dei predetti organi e soprintende al funzionamento dell'archivio.

Autentica le copie delle deliberazioni e degli altri atti che vengono rilasciati a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati.

In caso di assenza o di impedimento, è sostituita dalla componente del Consiglio Direttivo meno anziana di età, che non sia la Tesoriera (2).

In caso di assenza di un dirigente amministrativo, come richiesto dall' Art. 43 della legge 33 anticorruzione, la Segretaria ottempererà al ruolo di responsabile della trasparenza e dell'anticorruzione come da nota del 01/08/2014 prot. 43619 della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie del Ministero della salute e da Delibera del Consiglio Direttivo.

(1) Cfr. art. 12 D.L. 1946 n.233, in relazione a legge n.1027 del 1957 e art.29 Reg. 1950, n.221, in relazione art. 7 D.P.R. n.1930 del 1959.

(2) Cfr. art. 31 Reg. 1950, n.221

Art.61. – La Tesoriera ha la custodia e la responsabilità del fondo in contanti e degli altri valori di proprietà del Collegio.

Tute le somme disponibili devono essere depositate su di un conto corrente presso un Istituto prescelto dal Consiglio Direttivo

La Tesoriera provvede alla riscossione delle entrate del Collegio, ad esclusione di quelle previste dall'art. 33 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 Aprile 1950, n.221; paga, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, i mandati spediti dalla Presidente e controfirmati dalla Segretaria; è responsabile del pagamento dei mandati irregolari od eccedenti lo stanziamento del bilancio approvato.

Il contributo annuo dovuto alla Federazione, a norma dell'art. 14 del D.L. 13 Settembre 1946, n. 233, in osservanza delle relative norme di legge e secondo le istruzioni impartite dal Comitato Centrale.

Art.62. – La Tesoriera sovrintende agli uffici finanziari del Collegio; assicura la regolare tenuta dei registri contabili indicati nell'art. 32 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 Aprile 1950, n.221, e di ogni altra scrittura sussidiaria che si rendesse utile istituire; dà alla Presidente ed al Consiglio Direttivo ogni opportuno suggerimento atto a garantire la regolarità della gestione finanziaria, nel pieno rispetto del bilancio preventivo; predispone gli elementi per la formulazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo avvalendosi della collaborazione di un dottore commercialista.

Capo II Adunanze

Art.63. – Il Consiglio Direttivo è convocato dalla Presidente del Collezio, di iniziativa, o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo delle componenti entro dieci giorni dalla richiesta (1).

L'avviso di convocazione deve essere inviata tramite posta certificata, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, il termine per il termine è fisato a 2 gg.

Art.64. – Nell'avviso di convocazione, deve essere indicato l'ordine del giorno dei lavori.

Ciascuna componente del Consiglio Direttivo ha facoltà nei due giorni precedenti la riunione, di prendere visione presso gli uffici del Collegio degli atti relativi agli argomenti inclusi nell'ordine del giorno.

Art.65. – Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche.

Alla Presidente spettano i poteri e le prerogative di cui all' art. 11- 12-13-14 del presente Regolamento.

(1) Cfr. art. 31 Rego 1950, n.221

(2) Cfr. art. 125 T.U. 1915

Art.66. – Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità il voto della Presidente.

Le votazioni si svolgono di norma per appello nominale; si vota per scrutinio segreto in caso di deliberazione concernenti persone o quando tre componenti del Consiglio Direttivo ne facciano richiesta.

Art.67. – Le componenti del Consiglio Direttivo possono essere ruscate per i motivi stabiliti dal Codice di procedura civile in quanto applicabili e debbono astenersi quando vi sia un motivo di ruscazione che esse conoscono anche se non proposto e quando sia in discussione un rapporto con Enti o Istituti con i quali il membro del Consiglio Direttivo intrattenga un rapporto di impiego.

Art.68. – I processi verbali delle sedute sono redatti dalla Segretaria ed approvati dal Consiglio Direttivo nella seduta successiva a quella alla quale si riferiscono.

Dopo l'approvazione, i processi verbali sono trascritti su apposito registro e firmati dalla Presidente e dalla Segretaria.

Art.69. – I processi verbali devono contenere in succinto le notizie di quanto si è svolto nella seduta: l'ora di inizio e di termine dei lavori, l'indicazione delle intervenute, il riassunto delle discussioni svoltesi, le proposte avanzate, le deliberazioni adottate, l'esito delle votazioni.

Capo III

Ordinamento dei servizi Del Collegio

Art.70. – I servizi burocratici del Collegio sono disimpegnati dal personale ad essa addetto, in caso in cui detti servizi siano affidati a personale esterno, lo stato giuridico ed economico è disciplinato da relativi contratti.

Per particolari problemi, il Consiglio Direttivo ha facoltà di avvalersi della consulenza, continuativa o occasionale, di esperti.

Art.71. L'apertura della corrispondenza in arrivo al Collegio - in assenza della Presidente o della Segretaria – verrà eseguita (in seguito alla delega da parte della Presidente) da un membro del Consiglio Direttivo.

La firma della corrispondenza in partenza spetta alla Presidente e, in caso di sua assenza o di impedimento alla Vice Presidente o alla Segretaria.

In ogni caso la corrispondenza con le pubbliche Autorità e gli Uffici Centrali statali, così come quella che investe questioni di principio o di rilevante interesse, va firmata dalla Presidente o da chi ne fa le veci.

Art-72. – Le deliberazioni che importino spese devono indicare l'ammontare di esse ed il relativo capitolo di competenza.

Quelle per lavori od acquisti devono anche indicare il modo di esecuzione ed essere corredate da appositi progetti, perizie e preventivi.

Qualsiasi variazione o modifica ai progetti, perizie o preventivi e ai relativi contratti deve essere approvata dall'organo che li ha deliberati(1).

Art.73. – I contratti di alienazione, locazione, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere da stipulare nell'interesse del Collegio devono essere conclusi secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato, in quanto applicabili.

Capo III

Spese e contratti

Art.74. – Le componenti del Consiglio Direttivo debbono astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente a servizi, esazioni, somministrazioni od appalti che interessino il Collegio.

Art.75. – Le componenti del Consiglio Direttivo devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso il Collegio; come pure quando si tratta di interesse proprio o d'interesse, liti o contabilità dei loro parenti od affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire incarichi ai medesimi.

Il direttivo di cui sopra importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

Capo V

Dimissioni di componenti del Consiglio Direttivo ed integrazione del medesimo

Art.76. – Le dimissioni da componente del Consiglio Direttivo o da una delle cariche in seno al Collegio stesso (Presidente esclusa) vanno rassegnate per iscritto alla Presidente, che ne dà comunicazione nella prima riunione al Consiglio Direttivo che ne prende atto.

In caso di dimissione da una delle cariche interne, si provvede alla sostituzione con nuove elezioni.

La dimissione dalla carica di Presidente vengono direttamente comunicate dalla stessa al Consiglio Direttivo, in apposita seduta, che provvede come prescritto nel comma precedente.

Delle dimissioni e delle conseguenti sostituzioni va data comunicazione all'Assemblea delle iscritte nella prima adunanza che viene tenuta.

L'accettazione delle dimissioni dalla carica di Presidente, Vice Presidente, Tesoriera e Segretaria, spetta al Consiglio Direttivo; quella di componenti del Consiglio Direttivo all'assemblea delle iscritte.

Art.77. – Le dimissionarie continuano a disimpegnare le missioni inerenti alla carica rivestita, entro i limiti dell'ordinaria amministrazione, sino a quando non vengono sostituite.

(1) Cfr.art. 248 T.U. 1934

Art.78. – La qualità di componente del Consiglio Direttivo e delle cariche in seno allo stesso si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge. Se le componenti del Consiglio Direttivo, nel corso del triennio per cui esso è eletto, siano ridotte, per qualsiasi cosa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni, ad elezioni suppletive in sostituzione dei membri dimissionari.

Le componenti elette in sostituzione di quelle cessate durano in carica sino alla scadenza del predetto triennio.

Le disposizioni dei precedenti comma si applicano anche nei casi di cessazione dell'intero Consiglio Direttivo.

Titolo III

DISPOSIZIONI COMUNI ALL'ASSEMBLEA DELLE ISCRITTE ED AL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.79. – Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione dell'Assemblea delle iscritte o del Consiglio Direttivo se non sia stata compresa nell'ordine del giorno e se gli atti relativi non siano stati messi a disposizione delle componenti dei predetti organi entro i termini previsti dal presente Regolamento.

Art.80. – Le deliberazioni che importino modifiche o revoca di deliberazioni esecutive si considerano come non avvenute ove esse non facciano espressa menzione della revoca o della modifica(1).

Art.81. – Sono nulle le deliberazioni prese in adunanza illegali o adottate sopra oggetti estranei alle attribuzioni degli organi deliberanti o che contengano violazioni di legge(2).

Art.82. – L'Assemblea delle iscritte e il Consiglio Direttivo possono incaricare una o più delle proprie componenti di riferire sopra oggetti che esigono indagini od esami speciali(3).

Titolo IV

DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art.83. – Le componenti del Collegio dei revisori dei conti, nella prima adunanza dopo la loro elezione, provvedono ad eleggersi la Presidente, che avrà il compito di regolare i lavori collegiali e di curare i rapporti con la Presidente del Collegio e del Consiglio Direttivo

Art.84. – Ai lavori del Collegio dei revisori dei conti partecipano le componenti effettive; solo in caso di assenza o di impedimento di una di tali componenti subentra la componente supplente.

(1) Cfr. art. 282 T.U., 1934

(2) Cfr. art. 288 T.U., 1934

(3) Cfr. art. 283 T.U., 1934

Se nel corso del triennio le componenti del Collegio si riducono, per qualsiasi causa, a meno di tre, si procede ad elezioni suppletive.

Art.85. – Il Collegio dei revisori dei conti, che in via ordinaria si riunisce almeno ogni quattro mesi, controlla la regolarità dell'amministrazione finanziaria del Collegio, vigila sulla tenuta della contabilità relativa, accerta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze delle scritture contabili, verifica la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'ente.

Degli accertamenti effettuati fa relazione in apposito libro dei verbali, che viene custodito dalla Tesoriera del Collegio e ne dà comunicazione al Consiglio Direttivo.

Art.86. – Il Collegio dei revisori dei conti procede collegialmente all'esame del conto consuntivo del Collegio, redigendo per il Consiglio Direttivo apposita relazione, che deve essere sottoscritta da tutte le componenti del Collegio dei revisori dei conti.

Nella relazione ciascun revisore ha diritto di far inserire le proprie personali osservazioni, anche se non condivise degli altri.

In caso di rifiuto di un revisore ad apporre la propria firma alla relazione, se ne farà menzione indiandone i motivi, e la relazione sarà firmata degli altri.

Art.87. – Per il disimpegno delle attribuzioni di cui all'art. 85 e 86 il Collegio dei revisori dei conti o le singole componenti di esso hanno diritto, nel corso dell'esercizio finanziario di esaminare qualsiasi documento amministrativo- contabile relativo alla gestione finanziaria dell'Ente, onde trarre elementi di giudizio circa la regolarità della gestione stessa.

Art.88. – L'esame del conto consuntivo deve essere effettuato dal Collegio dei revisori dei conti nel termine di giorni quindici dalla data in cui sono ad esso trasmessi gli atti relativi.

Art.89. – Le componenti del Collegio dei revisori dei conti sono tenute a conservare il segreto sui fatti e sui documenti, dei quali vengono a conoscenza per ragione del loro ufficio.

Libro II
DEI RAPPORTI CON I COLLEGI E CON LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DI
CATEGORIA

Titolo I
DEI RAPPORTI FRA FEDERAZIONE E COLLEGI

Art.90. – I Collegi sono tenuti a dare diffusione alle singole iscritte di eventuali contratti e accordi presi dalla federazione nell’interesse della categoria.

Art.91. – I Consigli Direttivi dei Collegi devono ogni anno provvedere tempestivamente a compilare ed a mettere in riscossione i ruoli relativi al contributo, fissato dal Consiglio Nazionale, per le spese di funzionamento della Federazione.

Tale contributo è commisurato al numero delle iscritte all’Albo.

Titolo II
DEI RAPPORTI FRA FEDERAZIONE ED ASSOCIAZIONI SINDACALI DI
CATEGORIA

Art.92. – Il Comitato Centrale regola i rapporti con le varie Associazioni sindacali delle Ostetriche, operanti sul piano nazionale, e stabilisce a seconda delle necessità un programma il più possibile comune ad esse e che tenga conto delle norme deontologiche, nonché degli interessi globali della Classe Ostetrica, la cui tutela è di stretta pertinenza della Federazione.

Titolo III
DELL’AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’

Art.93. – L’esercizio finanziario comincia col 1° Gennaio e termina col 31 Dicembre dell’anno stesso; tuttavia, agli effetti della riscossione delle entrate entro il 31 Dicembre e della liquidazione e pagamento delle spese impegnate entro la stessa data, la chiusura dei conti è protratta al 15 Gennaio dell’anno successivo, nel qual giorno l’esercizio stesso è definitivamente chiuso.

Art.94. – L’esercizio comprende tutte le operazioni che si verificano durante il periodo in cui esso si riferisce e la relativa contabilità distingue quelle che riguardano la gestione del bilancio da quelle che attengono alle variazioni nell’ammontare e nella specie del patrimonio.

Art.95. – Le entrate e le spese che si inscrivono in bilancio rappresentano la competenza dell’esercizio, cioè, per le entrate, quanto si crede che potranno produrre

durante l'esercizio i diversi cespiti di entrata, e , per le spese, quelle che si prevede di dover fare nel corso del suddetto periodo.

Appartengono al conto del bilancio le entrate accertate e scadute, le riscossioni effettuate, le spese ordinate e liquidate, quelle impegnate ed i pagamenti effettuati nello stesso periodo di tempo.

Appartengono al conto generale del patrimonio: il valore degli immobili, giusta i relativi registri di consistenza, e quello dei mobili, del materiale ed altre attività, risultanti dagli inventari, i crediti ed i debiti e le variazioni di essi, sia che provengano dalla gestione del bilancio, sia che si verifichino per altre cause.

Art.96. – I bilanci preventivi devono essere deliberati dal Consiglio Direttivo entro il 15 Ottobre e sottoposti ad approvazione dell'assemblea delle iscritte entro il 30 Novembre successivo.

I conti consuntivi devono essere approvati dal Consiglio Direttivo entro il 31 Gennaio e sottoposti ad approvazione dell'Assemblea delle iscritte entro il Febbraio successivo.

Art.97. – Al bilancio preventivo deve essere allegata una tabella dell'avanzo o disavanzo degli esercizi precedenti.

L'avanzo di amministrazione non può essere impiegato se non in spese che abbiano carattere straordinario e transitorio per un solo esercizio. Di tali spese devono essere indicati nella suddetta tabella i corrispondenti articoli del bilancio e dei relativi fondi non si può disporre durante l'esercizio se non quando sia dimostrata l'effettiva disponibilità dell'avanzo applicato al bilancio ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato.

Quando i risultati dell'ultimo esercizio chiuso, in confronto all'avanzo o al disavanzo iscritto nel bilancio, siano tali da alternarne il pareggio, si devono deliberare i mezzi per assestare il bilancio stesso.

Art.98. – Nel bilancio di previsione deve essere iscritto un fondo per le spese impreviste, da erogarsi soltanto per spese che abbiano carattere meramente accidentale, che per la loro entità non richiedano uno speciale stanziamento in bilancio, che siano imposte da inderogabili necessità e non possono essere rinviate senza evidente detrimento del servizio che non impegnino, con principio di spese continuative, i bilanci futuri.

Art.99. – Le spese non contemplate nel bilancio preventivo, alle quali non possa farsi fronte con fondo per le spese impreviste, devono essere autorizzate con deliberazione dell'assemblea delle iscritte(art.34 del Reg.).

Art.100. – Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, può operare storni di fondi da un articolo all'altro della stessa categoria o da una categoria all'altra del bilancio sempre che la spesa cui si intende provvedere, sia di urgente necessità e la somma da prelevare sia realmente disponibile in rapporto al fabbisogno dell'intero esercizio.

Sono vietati gli storni da articoli relativi a spese finanziate con mezzi straordinari per impinguare quelli concernenti spese fronteggiate con mezzi ordinari.

Sono vietati inoltre gli storni tra i residui e quelli tra i residui ed i fondi di competenza.

Art.101. – I mandati di pagamento sono sottoscritti dalla Presidente e dalla Segretaria e controfirmati dalla Tesoriera.

Prima di emettere un mandato di pagamento deve essere verificata la causa legale e la giustificazione della spesa e le delibere di competenza che la somma da pagare sia nei limiti del bilancio e che ne sia fatta la giusta imputazione, secondo che essa appartiene al

conto della competenza o a quello dei residui, alla relativa categoria ed all'articolo che debbono sempre essere indicati nel mandato.

Art.102. – La Tesoriera estingue i mandati nei limiti del fondo stanziato in bilancio.

Sotto la più stretta responsabilità personale non pagherà alcuna somma i cui mandati o prospetti di pagamento non siano conformi alle disposizioni di legge.

L'emissione ed il pagamento dei mandati provvisori sono vietati.

I mandati, ruoli o prospetti coi quali si provvede al pagamento degli stipendi, dei fitti e di simili spese, non possono essere emessi prima della scadenza del debito.

Sono vietati i mandati, ruoli e prospetti annuali complessivi.

Art.103. – La Tesoriera, oltre ai registri indicati nell'art. 32 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, deve tenere schede partitarie per ciascun articolo di spesa.

Art.104. – Per l'assolvimento delle proprie funzioni la Tesoriera si avvale di un dottore commercialista che la coadiuva anche per quanto concerne il servizio di cassa e quello di economato.

Art.105. – Le componenti del Consiglio Direttivo, che ordinano spese non autorizzate in bilancio e non regolarmente deliberate oppure ne contraggono l'impegno o danno esecuzione a provvedimenti non regolarmente deliberati, ne rispondono in proprio ed in solido.

Rispondono, altresì, in proprio e in solido delle spese e dei danni conseguenti a lite intrapresa o sostenuta senza la deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art.106. – Le componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei conti, nonché gli eventuali impiegati del Collegio sono responsabili delle carte e documenti loro affidati.

Occorrendo consegnarli ad altri per ragioni di servizio, dovrà farsene constare mediante apposito verbale.

Chiunque altro, a qualsiasi titolo, sia in possesso di carte e documenti di pertinenza del Collegio, ne risponde ad ogni effetto di legge.

Art.107. – Le componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei conti, nonché gli eventuali impiegati del Collegio, sono responsabili dei danni recati, con dolo o colpa grave, all'ente, o ai terzi, verso i quali l'ente stesso debba rispondere.

Se il fatto dannoso sia avvenuto per il dolo o la colpa grave di più persone, esse sono tenute in solido al risarcimento.

Sono esenti dalla responsabilità le componenti dei Collegi amministrativi sopra indicati, che per legittimi motivi non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto constare in tempo nel verbale del loro motivato dissenso o dei richiami o proposte fatte per evitare l'atto da cui è derivato il danno.

Art.108. – Nel rispetto di quanto stabilito dall' art. 35 del D.P.R. 5 aprile 1950, n.221, il presente Regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo nella seduta dell' 09 marzo 2015 e approvato nella presente stesura dall'Assemblea delle iscritte nell'Assemblea del 29 Giugno 2015, entra in vigore dal 1° mese successivo a quello dell'approvazione da parte dell'assemblea delle iscritte, e viene trasmesso in copia integrale per competenza al Ministero della Salute.

NORME ELETTORALI

In base a quanto stabilito dall'art. 2 del DLCPS 13 Settembre 1946, n.233 e dall'art.14 del DPR 5 Aprile 1950, n.221, entro il prossimo mese di novembre dovranno essere convocate le assemblee provinciali delle iscritte per le elezioni del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti.

Per quanto concerne le norme relative alla convocazione ed allo svolgimento delle assemblee, di cui si fornisce qui di seguito un estratto arricchito da citazioni giurisprudenziali del Consiglio di Stato della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Hanno diritto al voto e sono eleggibili tutte le iscritte all'albo, comprese le componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti uscenti (art. 16 D.P.R. 5 aprile 1950, n.221).

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ELETTORALE

L'avviso di convocazione firmato dalla Presidente del Collegio, deve essere inviato, con lettera raccomandata, a ciascuna iscritta all'albo, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'inizio delle votazioni. Nell'avviso stesso dovranno essere indicate le componenti del Consiglio direttivo uscenti, la località ed i giorni delle votazioni, nonché, per ciascun giorno, l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni (art. 14 del DPR 5 aprile 1950 n.221).

Le votazioni dovranno aver luogo in tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo (art.2 D.L. 13 Settembre 1946, n.233).

SEGGIO ELETTORALE

L'assemblea elettorale è presieduta dalla Presidente del Collegio attualmente in carica o, in caso di sua assenza od impedimento, dalla Vice Presidente (art.15 DPR 5 aprile 1950, n.221, in relazione all' art.2, ultimo comma, del D.L. 13 settembre 1946, n.233).

Le due iscritte più anziane di età e quella più giovane, presenti all'inizio dei lavori dell'assemblea e non appartenenti al Consiglio direttivo, esercitano rispettivamente le funzioni di scrutatrici e di segretaria (articolo 15, secondo comma, DPR 5 aprile 1950, n221).

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI

La votazione si effettua a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa di voti (art. 2 D.L. 13 settembre 1946, n.233).

Spetta alla Presidente di predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto (art.17, secondo comma, del D.P.R. 5 aprile 1950, n.221): ove possibile, si consiglia di ricorrere al sistema della votazione in cabine.

L'assemblea elettorale è valida in prima convocazione quando abbiano votato persone almeno un terzo delle iscritte, in seconda convocazione qualunque sia il numero delle votanti, purché non inferiore al decimo delle iscritte, e comunque, il doppio delle componenti il Consiglio (art. 2 del D.L. 13 settembre 1946, n.233): la validità dell'assemblea può essere accertata, pertanto, solo al termine delle votazioni della terza giornata.

Il voto si esprime a mezzo di schede in bianco, munite di timbro del Collegio, le quali sono riempite dalle elettrici con i nomi dei membri da eleggere in numero corrispondente a quello previsto dall'art.2 del D.L. 13 settembre 1946, n.233.

Le componenti del Consiglio direttivo da eleggere devono essere:

cinque se le iscritte all'albo non superano le cento;

sette se superano le cento ma non le cinquecento;

nove se superano le cinquecento ma non le millecinquecento.

Le componenti del Collegio dei Revisori dei conti, invece, dovranno essere, tutti indistintamente i Collegi, in numero di quattro, delle quali tre effettive e una supplente (art.27 D.P.R. 5 aprile 1950, n.221).

All'atto in cui l'elettrice si presenta per esprimere il voto, la Presidente dell'ufficio elettorale procede alla sua identificazione e le consegna una scheda in bianco ed una busta recanti il timbro del Collegio.

L'elettrice riempie la scheda, l'introduce nella busta e, dopo aver chiusa quest'ultima, la restituisce alla Presidente che la immette nell'urna.

La Presidente, chiuse all'ora fissata le operazioni di voto svoltesi nel primo giorno, provvede alla chiusura dell'urna e procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti sigillati – due strisce di carta recanti il bollo del Collegio e la firma della Presidente e delle altre componenti l'Ufficio elettorale, nonché qualsiasi altra elettrici che voglia sottoscrivere. Ciò fatto, la Presidente rinvia la votazione all'ora stabilita del giorno successivo e provvede alla custodia dell'urna elettorale e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi.

All'ora stabilita del giorno successivo la Presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli accessi alla sala e dei sigilli dell'urna e del plico, dichiara aperta la votazione.

Per l'ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la stessa procedura.

Delle operazioni compiute si redige giorno per giorno apposito verbale in duplice esemplare che deve recare in ciascun foglio la firma di tutti i membri del Collegio e il timbro del Collegio (art. 17 comma 4 e seguenti, del D.P.R. 5 aprile 1950, n.221).

In merito ad eventuali reclami o irregolarità circa le operazioni elettorali decide la Presidente, udito il parere delle scrutatrici, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proposte ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lei adottate (art.2 del D.L 13 settembre 1946, n.233).

ESPRESSIONE DI VOTO CON LA INDICAZIONE DEL SOLO COGNOME

Per una esatta valutazione della questione va innanzi tutto premesso che l'art. 16 del Regolamento 5 aprile 1950 n.221 stabilisce che sono eleggibili tutte le iscritte all'albo, comprese le consigliere uscenti.

Della questione venne investito, con ricorso in sede giurisdizionale, il Consiglio di Stato che, con decisione delle Sezioni VI del 1° dicembre 1965 n. 743, ha fra l'altro affermato che: <<... un voto, comunque sia stato espresso, può essere attribuito soltanto se, attraverso la forma di espressione usata. La volontà dell'elettore possa essere desunta in maniera sicura, in modo tale, cioè, che non sia assolutamente possibile dare alla volontà stessa una interpretazione diversa>>.

Il Supremo Connesso amministrativo – sempre nella decisione della VI sezione – ha inoltre chiarito che *ove, nella provincia, vi siano due o più nominativi iscritti nell'albo aventi lo stesso cognome, con la indicazione nella scheda di votazione soltanto del cognome della ostetriche votata, il voto non può essere attribuito a nessuno degli avente lo indicato cognome*, trattandosi di voto dubbio per insufficiente indicazione.

La stessa considerazione vale anche per i casi in cui nell'albo siano iscritte ostetriche aventi lo stesso nome e cognome.

Per i motivi su riportati, ad evitare in sede di scrutinio l'annullamento di voti, si ritiene opportuno consigliare che sulla scheda di votazione, a fianco del cognome e nome, sia riportata la data di nascita od il numero di anzianità di iscrizione nell'albo dell'ostetrica a cui la elettrici intenda dare il proprio voto e ciò per rendere il voto stesso perfetto come indicazione.

SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DELLE ELETTE

Terminate le operazioni elettorali, le componenti del seggio procedono allo scrutinio dei voti, a seguito del quale la Presidente ne proclama immediatamente il risultato (art.19, primo comma, del D.P.R. 5 aprile 1950, n.221).

La stessa Presidente cura che siano bruciate le schede valide, mentre le nulle e le contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dalla Presidente e dalle scrutatrici, in piego suggellate sul quale l'una e le altre appongono la firma (art. 19 del D.P.R. 5 aprile 1950, n.221).

A parità di voti è proclamata eletta la più anziana per iscrizione all'albo; in caso di parità di tale data di iscrizione, si tiene conto di quella del diploma e, sussidiariamente, dell'età (art. 19 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, in relazione all'art. 3 del D.P.R. 5 aprile 1950, n.221).

A seguito della proclamazione, la Presidente notifica immediatamente i risultati delle elezioni alle elette, ai Ministeri della Sanità, di Grazia e Giustizia, della Pubblica Istruzione, del Lavoro e della Previdenza Sociale, agli Uffici Giudiziari della Provincia, nonché all'E.N.P.A.O ed alla Federazione (art.20 del D.P.R. 5 aprile 1950, n.221, in relazione all'art. 2 dello stesso decreto).

Infine, poiché la carica di componente del Collegio dei Revisori dei conti è incompatibile con quella di componente del Consiglio direttivo (art.27 del D.P.R. 5 aprile

1950, n.221), chi eventualmente fosse stata eletta ad ambedue le cariche è tenuta ad optare per l'una o per l'altra, *prima che si effettui la prima riunione degli Organi neo-eletti*.

SURROGA IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE DELLA CARICA

La Commissione centrale esercenti le professioni sanitarie, nella decisione n.40 dell'8 maggio – 13 giugno 1964 ha affermato che: <<... poiché la proclamazione del risultato delle operazioni elettorali importa la proclamazione del numero dei voti validi attribuiti a ciascun nominativo votato, in mancanza di accettazione della carica da parte di un eletto, ha diritto a succedergli quello che ha immediatamente dopo di lui riportato il maggior numero di voti validi>>.

<< E' pertanto legittima la constatazione ad opera del nuovo Consiglio direttivo di un Ordine o di un Collegio professionale sanitario della mancata accettazione da parte di un eletto e del diritto di sostituirlo da parte di chi lo segue nella graduatoria dei votati, rientrando ciò nel potere – dovere di ciascun Organo di controllare la conformità a legge della propria composizione>>.

In altri termini, l'ostetrica che – essendo stata eletta- non intende accettare la carica, deve darne immediata comunicazione al Collegio non appena ricevuta convocazione per la prima riunione. Solo così, al posto della rinunciataria può subentrare la collega che la segue in graduatoria. La rinuncia presentata in occasione della prima riunione (o dopo di essa) non è *mancanza di accettazione*, ma una *dimissione* ed in questo caso non è possibile la cooptazione della prima delle non elette.

RICORSI

Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni, ogni iscritta all'albo può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che decide nel termine di sei mesi (art.21, 53 e segg. Del D.P.R. 5 aprile 1950, n.221).

Lo stesso decreto stabilisce negli art. 53 e segg. Le norme dettagliate da seguire per la presentazione del ricorso.

NOMINA ALLE CARICHE DIRETTIVE IN SENO AL COLLEGIO ELETTO

Nel termine di otto giorni dall'avvenuta elezione, il nuovo Consiglio si riunisce, su convocazione della Consiglieria più anziana di età, per eleggere nel proprio seno una Presidente, una Vice Presidente, una Tesoriera ed una Segretaria art.20 del D.P.R. 5 aprile, n.221, in relazione all'art. 2 el D.L. 13 settembre 1946, n.233).